COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(89)467 def.

Bruxelles, 13 ottobre 1989

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 64/300/CEE relativa alla collaborazione tra le Banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea

---

(presentata dalla Commissione)

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 64/300/CEE relativa alla collaborazione tra le banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 105, paragrafo 1, e l'articolo 145, primo trattino,

vista la raccomandazione della Commissione del 1989,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il Consiglio europeo, nella riunione tenuta a Madrid il 26 e 27 giugno 1989, ha deciso che la prima fase della realizzazione dell'unione economica e monetaria inizierà il 1° luglio 1990;

considerando che l'articolo 102(A) del trattato e la realizzazione della prima fase dell'unione economica e monetaria richiedono una maggiore convergenza dei risultati economici verso una crescita senza inflazione e una maggiore coesione economica e sociale tra gli Stati membri;

considerando che occorre promuovere una maggiore convergenza, per conseguire la stabilità dei prezzi interni, la quale rappresenta una condizione necessaria per la stabilità dei tassi di cambio, conformemente alle esigenze del sistema monetario europeo;

considerando che l'attuazione della prima fase dell'unione economica e monetaria verterà essenzialmente sul compimento del mercato interno e in particolare sull'eliminazione di tutti gli ostacoli frapposti all'integrazione finanziaria, sul rafforzamento del processo di coordinamento delle politiche monetarie, sull'intensificazione della collaborazione tra le banche centrali in altri settori di loro competenza e che, in questo contesto, deve essere presa in considerazione un'estensione della sfera di autonomia delle banche centrali;

considerando che nell'ambito di un'unione economica e monetaria la normativa attinente alla definizione della politica monetaria deve prevedere sia un'adeguata autonomia degli istituti responsabili che impegni alla stabilità dei prezzi, fattori essenziali per il successo di tale unione;

considerando che, in vista dell'obiettivo dell'unione economica, è necessario ampliare e potenziare i compiti ed il ruolo del Comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri della Comunità europea,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 64/300/CEE [1] è modificata come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 2

I membri del Comitato sono i governatori delle banche centrali degli Stati membri e il direttore generale dell'istituto monetario lussemburghese. In caso di impedimento, essi possono nominare un altro rappresentante del loro istituto.

(1) GU n. L 77 del 21.5.1964, pag. 1206/64

La Commissione è, di norma, invitata a farsi rappresentare da uno dei suoi membri alla sessione del Comitato.

Il Comitato può inoltre, se lo ritiene necessario, invitare personalità qualificate e in particolare il presidente del Comitato monetario".

2) E'inserito l'articolo 2 bis seguente:

"Articolo 2 bis

Il Presidente del Comitato è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio dei ministri.

3) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 3

Il Comitato ha il compito di:

1. procedere a consultazioni in merito ai principi generali e alle grandi linee della politica delle banche centrali, segnatamente in materia di credito, di mercato monetario e di mercato dei cambi, ivi incluse, nell'ambito delle competenze di dette banche, le questioni relative alla stabilità degli istituti e dei mercati finanziari;

2. procedere regolarmente a scambi d'informazioni in merito alle principali misure che rientrano nella competenza delle banche centrali ed esaminare le misure stesse. Il Comitato viene consultato di norma prima dell'adozione delle decisioni nazionali sull'indirizzo della politica monetaria, quali la fissazione degli obiettivi annuali interni per la moneta e il credito;

3. promuovere il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri, al fini del corretto funzionamento del sistema monetario europeo e della realizzazione delle sue finalità di stabilità monetaria;

emettere pareri sull'orientamento generale della politica monetaria e della poltilica dei cambi, nonché sulle correlative misure prese dai singoli Stati membri per garantire politiche monetarie convergenti nella Comunità, dirette alla stabilità dei prezzi;

5. emettere pareri, diretti a singoli governi ed al Consiglio dei ministri, in merito alle politiche che possono incidere sulla situazione monetaria interna ed esterna della Comunità e, in particolare, sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

Nello svolgimento dei suoi compiti, il Comitato segue l'andamento della situazione monetaria nella Comunità e all'esterno.

Il Comitato elabora una relazione annuale sulla sua attività e sulla situazione monetaria e finanziaria nella Comunità; tale relazione è trasmessa al Consiglio dei ministri, al Parlamento europeo ed al Consiglio europeo.

Il Comitato può autorizzare il suo Presidente a rendere pubblico l'esito delle sue deliberazioni".

d) E' inserito l'articolo 3 bis seguente:

I membri del Comitato, che sono rappresentanti dei loro istituti, agiscono, nell'espletamento delle loro attività nell'ambito del Comitato, conformemente alle responsabilità loro proprie e tenendo debitamente conto degli obiettivi della Comunità.

e) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Può costituire sottocomitati e istituire un proprio segretariato e servizi di ricerca.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO
(solamente per informazione)

PROGETTO DI TESTO CONSOLIDATO DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 Maggio 1964
relativa alla collaborazione tra le Banche centrali
degli Stati membri della Comunità economica europea
(64/300/CEE)
(come modificata dalla decisione del Consiglio .... del.....)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 105, paragrafo 1, e l'articolo 145, primo trattino,

Vista la raccomandazione della Commissione del 1989,

Visto il parere del Parlamento europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che il Consiglio europeo, nella riunione tenuta a Madrid il 26 e 27 giugno 1989, ha deciso che la prima fase della realizzazione dell'Unione economica e monetaria inizierà il 1° luglio 1990;

Considerando che l'articolo 102 A del Trattato e la realizzazione della prima fase dell'Unione economica e monetaria richiedono una maggiore convergenza dei risultati economici verso una crescita senza inflazione e una maggiore coesione economica e sociale tra gli Stati membri;

Considerando che occorre promuovere una maggiore convergenza per conseguire la stabilità dei prezzi interni, che rappresenta a sua volta la condizione necessaria per la stabilità dei tassi di cambio, conformemente alle esigenze del Sistema monetario europeo;

Considerando che l'attuazione della prima fase dell'Unione economica e monetaria verterà essenzialmente sul completamento del mercato interno e in particolare sull'eliminazione di tutti gli ostacoli all'integrazione finanziaria, sul rafforzamento del processo di coordinamento delle politiche monetarie, sull'intensificazione della collaborazione tra le banche centrali nelle questioni di loro competenza e dovrebbe evadere, in questo contesto, la possibilità di un'estensione della sfera di autonomia delle banche centrali;

Considerando che nell'ambito di un'Unione economica e monetaria la politica monetaria dovrebbe essere elaborata secondo modalità che garantiscano tanto un'adeguata autonomia delle istituzioni responsabili quanto un impegno alla stabilità dei prezzi, fattore essenziale per il successo di tale unione;

Considerando che, in vista dell'obiettivo dell'Unione economica, occorre ampliare e rafforzare i compiti ed il ruolo del Comitato dei Governatori delle Banche centrali degli Stati membri della Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

Allo scopo di sviluppare la collaborazione fra le banche centrali degli Stati membri, è istituito un "Comitato dei Governatori delle Banche centrali degli Stati membri della Comunità europea", qui di seguito denominato "Il Comitato".

Articolo 2

I membri del Comitato sono i Governatori delle Banche centrali degli Stati membri e il Direttore generale dell'Istituto monetario lussemburghese. In caso d'impedimento, essi possono nominare un altro rappresentante del loro istituto.

La Commissione è normalmente invitata a farsi rappresentare da uno dei suoi membri alla sessione del Comitato.

Il Comitato puo' inoltre, se lo ritiene necessario, invitare personalità qualificate e in particolare il Presidente del Comitato monetario.

Articolo 2a

Il Presidente del Comitato è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri.

Articolo 3

Il Comitato ha il compito di:

1. procedere a consultazioni in merito ai principi generali ed alle grandi linee della politica delle Banche centrali, principalmente in materia di credito, di mercato monetario e di mercato dei cambi nonché, nell'ambito delle competenze di dette banche, in merito a temi che riguardino la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari;
2. procedere regolarmente a scambi d'informazioni in merito alle principali misure che rientrano nella competenza delle banche centrali ed esaminare le misure stesse. Il Comitato viene consultato di norma prima dell'adozione delle decisioni nazionali sull'indirizzo della politica monetaria, quali la fissazione degli obiettivi annuali interni per la moneta ed il credito;
3. promuovere il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri, in vista del corretto funzionamento del Sistema monetario europeo e dell'attuazione del suo obiettivo di stabilità monetaria;
4. formulare pareri sull'orientamento generale della politica monetaria e della politica dei cambi, nonché sulle misure rispettive applicate dai singoli Stati membri per garantire politiche monetarie convergenti nella Comunità, dirette alla stabilità dei prezzi;

5. formulare pareri, diretti a singoli governi ed al Consiglio dei Ministri, in merito alle politiche che possono avere ripercussioni sulla situazione monetaria interna ed esterna della Comunità e, in particolare, sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

Nello svolgimento dei suoi compiti, il Comitato segue l'andamento della situazione monetaria nella Comunità ed all'estero.

Il Comitato elabora una relazione annuale sulla sua attività e sulla situazione monetaria e finanziaria nella Comunità; detta relazione è trasmessa al Consiglio dei Ministri, al Parlamento europeo ed al Consiglio europeo.

Il Comitato puo' autorizzare il suo Presidente a rendere pubblico l'esito delle sue deliberazioni.

Articolo 3a

I membri del Comitato, che sono rappresentanti dei loro istituti, agiscono, nell'espletamento delle loro attività nell'ambito del Comitato, conformemente alle responsabilità loro proprie e tenendo debitamente conto degli obiettivi della Comunità.

Articolo 4

Il Comitato elegge il suo ufficio di presidenza, il cui mandato è di due anni e rinnovabile. Esso stabilisce il proprio regolamento interno. La segreteria del Comitato è assicurata dalla Commissione.

Articolo 5

Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Puo' costituire dei sottocomitati e organizzare un proprio segretariato e dei servizi di ricerca.

Fatto a Bruxelles, addi' 8 Maggio 1964

Per il Consiglio
Il Presidente

H. FAYAT

ISSN 0254-1505

COM(89) 467 def.

DOCUMENTI

IT **18**

N. di catalogo : CB-CO-89-423-IT-C

ISBN 92-77-53167-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo